

20058/2005



CITTA' DI CASTELVETRANO

PROVINCIA DI TRAPANI

C.A.P. 91022

C.F. 81001210814

Allegato "A" alla deliberazione di C.C. n. 5 del _____

STATUTO

"Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo"

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Costituzione

1. Tra i Comuni di Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco e Vita è costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs 18.8.2000, n.267, come applicabile nell'ordinamento della Regione Sicilia, per effetto del rinvio dinamico operato dalla vigente legislazione regionale, un Consorzio di funzioni denominato: "Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo".
2. L'ammissione di nuovi Enti, in quanto portatori di un interesse qualificato, tenuto conto dello scopo sociale, è deliberata dalla Assemblea, previo parere obbligatorio e vincolante dei Consigli Comunali degli Enti Consorziati.
3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa ed economico-finanziaria.

Art. 2 Scopi

1. Il Consorzio, nell'intendimento di consentire ai Comuni aderenti di superare le difficoltà finanziarie ed organizzative che potrebbero impedire loro l'esercizio efficace ed economico delle attività di cui all'articolo 2 undecies della legge 31.5.1965, n.575, introdotto dall'art.3, comma 2, della legge 7.3.1996, n.109, ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, anche mediante la concessione a titolo gratuito ai soggetti di cui al predetto articolo, dei beni confiscati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che sono conferiti in godimento allo stesso dagli Enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 del presente Statuto.
2. Per la realizzazione dei suoi scopi il Consorzio può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti, e può attuare iniziative volte alla diffusione e al rafforzamento della cultura della legalità nel territorio di riferimento.
3. E' possibile, con apposito atto di modifica del presente statuto, estendere gli scopi sociali del Consorzio.

Art.3 Durata

1. Il Consorzio ha durata sino al 2020. Tale termine potrà essere prorogato.
Il Consorzio potrà cessare:

- a) per compimento dello scopo;
 - b) per volontà degli Enti consorziati.
2. Ognuno dei Comuni uniti in Consorzio può ottenere di cessare di farne parte dandone formale preavviso con almeno un anno di anticipo. In ogni caso il recesso ha effetto dal 31 Dicembre dell'anno successivo a quello dell'istanza di recesso.
3. Nel caso di cessazione del Consorzio o di separazione da esso di alcuno dei Comuni consorziati, il patrimonio consortile è ripartito tra i singoli comuni in proporzione alle quote di partecipazione, tenuto conto della ubicazione territoriale dei beni, salvo che risultino indispensabili per assicurare il servizio agli altri Enti. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza dei voti.
4. La stima dei beni mobili ed immobili viene effettuata di comune accordo, salvo il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 11 della convenzione.
5. I beni immobili conferiti in godimento al patrimonio consortile dai singoli comuni, nel caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno dei Comuni consorziati, ritornano in ogni caso, nello stato in cui si trovano nella piena e libera disponibilità del Comune conferente.

Art. 4

Sede ed ambito territoriale

1. Il Consorzio ha sede legale presso la Casa Municipale del Comune di Castelvetro (TP). Tuttavia potrà avere propri uffici negli altri Comuni nei quali esplica la propria attività.
2. Il Consorzio opera, di regola, nel territorio dei Comuni consorziati, ma può, a seguito di deliberazione dell'Assemblea estendere la propria attività al territorio di altri enti previa intesa con i medesimi.

Art. 5

Convenzione

1. I rappresentanti dei Comuni stipulano la convenzione che viene approvata unitamente al presente Statuto.
2. La convenzione individua gli atti fondamentali del Consorzio che devono essere trasmessi ai Comuni aderenti.

TITOLO II

ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6

Gli Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a. l'Assemblea.
- b. il Presidente dell'Assemblea.
- c. il Consiglio di Amministrazione.
- d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- e. il Segretario -Direttore

Art. 7

L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio, diretta rappresentanza delle comunità locali.
2. L'Assemblea ha autonomia organizzativa.

Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio, per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività degli organi consorziali.

Art. 8 Composizione

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio.
2. Nei casi di assenza o di impedimento del Sindaco, la rappresentanza del Comune nell'Assemblea è esercitata di diritto da chi lo sostituisce.
3. Il Presidente è eletto nel suo seno dall'Assemblea, con il sistema della rotazione annuale in rappresentanza dei Comuni aderenti al Consorzio. Fino a quando l'Assemblea non proceda alla elezione svolgerà le funzioni di Presidente il Sindaco del Comune ove ha sede legale il Consorzio.

Art. 9 Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del rendiconto d'esercizio, per pronunciarsi sullo stato di attuazione dei programmi e per l'assestamento al bilancio. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.
3. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio almeno cinque giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente. Il recapito degli avvisi può avvenire mediante notifica dei messi notificatori dei comuni o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, nei casi urgenti, mediante telegramma o altri mezzi di teletrasmissione.
4. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei comuni aderenti ed a quello del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti, di carattere riservato, su persone.
6. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei rappresentanti dei Comuni Consorziati.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Per la validità della relativa seduta è necessaria sempre la presenza di almeno la metà più uno dei Rappresentanti. In seconda convocazione l'Assemblea tratta gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della prima
7. Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da uno o più componenti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti, per l'esame e le conseguenti determinazioni.
8. Alle riunioni del Consorzio possono essere invitati, separatamente o congiuntamente, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario-Direttore, i Revisori dei Conti. I medesimi se invitati formalmente, sono tenuti ad essere presenti ed hanno diritto di parola ma non di voto; dei loro interventi viene fatta menzione nel verbale.

Art. 10 Competenza

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

2. In particolare compete all'Assemblea:

- a. l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
- b. la pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali previsti dalla legge, e negli altri casi previsti dal presente statuto;
- c. la determinazione delle indennità a favore dei componenti gli organi del Consorzio.
- e. l'approvazione del rendiconto della gestione;
- f. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione alla contrazione di mutui e alla emissione di prestiti obbligazionari;
- g. l'approvazione dei regolamenti e degli, altri atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
- h. la nomina, la conferma, la risoluzione del rapporto di lavoro del Segretario-Direttore del Consorzio.
- i. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'approvazione delle convenzioni con altri Enti locali e soggetti diversi, per l'estensione dei servizi;
- j. l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- k. la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi resi dal Consorzio;
- l. la nomina dei Revisori dei Conti;
- m. la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Assemblea presso enti, aziende ed istituzioni ad essa espressamente riservata dalla legge e dallo Statuto;
- n. le proposte di modifiche allo Statuto consortile;
- o. l'ammissione di nuovi Enti e il prospetto di liquidazione nel caso di recesso di Enti consorziati;
- p. tutti quegli atti riservati dalla legge alla competenza dei Consigli comunali.

Art. 11 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, le modalità di redazione e pubblicazione. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressi rispettivamente dal responsabile del servizio competente e dal responsabile della ragioneria, o dal Direttore-Segretario in caso di loro assenza o impedimento, salvo che tali pareri siano già contenuti all'interno di deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all'Assemblea. I pareri non sono richiesti sulle deliberazioni riguardanti le nomine degli organi e su tutte quelle che non abbiano contenuto tecnico-finanziario.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione ha luogo all'unanimità dei voti. Al secondo scrutinio, da svolgersi non prima che siano trascorsi dieci giorni, è sufficiente la maggioranza dei voti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvi i casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano una maggioranza diversa.
4. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5. Le deliberazioni di cui all'art.10 costituiscono atti fondamentali e devono pertanto essere trasmesse ai Comuni associati.

6. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate mediante affissione all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio per quindici giorni consecutivi. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

7. Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

8. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme in vigore nel Comune sede del Consorzio.

9. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario-Direttore, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

10. I contratti in forma pubblica amministrativa del Consorzio sono rogati dal Segretario-Direttore del Consorzio o dal Segretario di uno dei Comuni consorziati, incaricato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a. rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni;
 - b. controlla l'attività complessiva dell'Ente, promuovendo indagini e verifiche sull'attività degli uffici;
 - c. compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti o da deliberazioni.

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'organo di indirizzo dell'attività di amministrazione dell'Ente, eletto dall'Assemblea consortile.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono comunque possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri e i componenti delle Giunte dei Comuni consorziati, i membri dell'Assemblea, nonché coloro che sono in lite con il Consorzio, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

4. Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre consiglieri, compreso il Presidente, di cui uno designato dalla Prefettura di Trapani.

5. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un biennio.

6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori, fatte salve le disposizioni di legge in materia di proroga degli organi amministrativi. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.

7. I componenti del Consiglio che abbiano ricoperto due mandati consecutivi, non possono essere ulteriormente eletti nel mandato successivo.

Art. 14

Elezione

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 11, sulla base di una proposta formulata dal Presidente, sentiti gli altri rappresentanti dei Comuni contenente i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente

- del Consiglio di Amministrazione e di Consigliere.
2. La proposta è depositata almeno due giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato dalla dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti.
 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato dei requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza.

Art. 15. Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo sull'attività di gestione spettante ai responsabili dei servizi e al Segretario-Direttore in caso di loro assenza o impedimento.
2. Predisporre le proposte relative ai seguenti atti fondamentali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
 - a. il progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica, nonché lo schema di rendiconto della gestione;
 - b. gli schemi di regolamento;
 - c. il progetto di programma triennale delle opere pubbliche e di elenco annuale
3. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti competenze:
 - a. l'assegnazione di direttive generali da osservare da parte dei responsabili dei servizi o del Segretario-Direttore per l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che il Consorzio è destinato a soddisfare nei limiti degli indirizzi programmatici formulati dall'Assemblea consorziale;
 - b. l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le dotazioni organiche - contenute nei limiti strutturali necessari - e le relative variazioni;
 - c. l'autorizzazione al Segretario-Direttore a stare ed a resistere in giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria ed a qualsiasi altra giurisdizione speciale;
 - d. la decisione in ordine ad eventuali transazioni;
 - e. la decisione in ordine a consulenze legali e non, a collaborazioni esterne, determinandone le condizioni ed i compensi;
 - f. l'approvazione di progetti preliminari e di massima;
 - g. la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi dovuti per la prestazione delle funzioni consortili nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'Assemblea;
 - h. la decisione sulle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
 - i. l'approvazione degli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali e l'autorizzazione al Segretario-Direttore alla sottoscrizione;
 - j. l'adozione di tutti gli atti che gli siano attribuiti dai regolamenti e/o dallo Statuto;
 - k. l'adozione di tutti gli atti che siano attribuiti dalla legge alla giunta municipale.

Art. 16 Adunanze e deliberazioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ordinariamente in base alle esigenze, ovvero a richiesta di almeno un consigliere o del Direttore generale. In caso di inerzia provvede il Presidente dell'Assemblea consortile.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene, con voto

consultivo.

il

Segretario-Direttore.

5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti dell'organo collegiale degli Enti Locali, in ordine alla forma, modalità di redazione, controlli e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Le deliberazioni che presentino un carattere di assoluta urgenza tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per il Consorzio, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dal Consiglio di amministrazione sotto la propria responsabilità, con votazione unanime.

Art. 17

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione; coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

2. Egli adotta gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti.

3. In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

a. rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede; fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni;

b. firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del Consiglio;

c. sovrintende e coordina l'attività del Consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri;

d. sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici e dei servizi;

e. può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del Consiglio.

4. Sono di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Assemblea, la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio negli enti in cui esso partecipa nonché, nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dai regolamenti del Consorzio, la nomina dei responsabili dei servizi.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, da un componente del Consiglio di Amministrazione dallo stesso incaricato di sostituirlo. Gli incarichi e le deleghe devono essere conferiti e revocati per iscritto, dandone notizia all'Assemblea.

Art. 18

Prerogative e responsabilità degli amministratori

1. Agli amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dall'ordinamento della Regione Sicilia. Le indennità sono deliberate dall'Assemblea consortile.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e dagli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio consorziale.

3. In ogni caso i componenti del Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

4. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione

non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle sedute e alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

6. Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dalla Assemblea nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto del divieto di cui al precedente comma 5 o per altro legittimo motivo.

TITOLO III ORGANI GESTIONALI STRUTTURE ED UFFICI

Art. 19 Principi e criteri generali

1. Il Consorzio informa l'organizzazione dei servizi e del personale, a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza.

2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, dal Segretario-Direttore e dall'insieme della struttura, nel rispetto del principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre il Segretario-Direttore e i Funzionari sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente secondo criteri di economicità.

Art. 20 Struttura tecnico-operativa

1. Il Consorzio è dotato di una propria struttura tecnico-operativa, a cui compete l'attività gestionale, che risponde al Segretario-Direttore.

2. Per la definizione dell'assetto organizzativo si fa riferimento ai principi ed ai criteri fissati dai decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001, come applicabili nell'ordinamento della Regione Sicilia.

3. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, come applicabile nell'ordinamento della Regione Sicilia.

4. I regolamenti di cui al comma precedente sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.

5. Il Consorzio si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti locali associati, acquisendone la disponibilità tramite convenzione e/o comando.

6. Rientrano nella competenza dei responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

7. In assenza di responsabili dei servizi spettano al Segretario Direttore tutti i compiti ed i poteri attribuiti dalle leggi ad essi.

Art. 21
Direzione del Consorzio

1. La Direzione del Consorzio è affidata al Segretario-Direttore scelto dall'Assemblea a voti unanimi tra i Segretari Comunali degli Enti Consorziati, che sia in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni.
2. Il Segretario Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere con deliberazione dell'Assemblea, confermato di triennio in triennio.
3. Sono applicabili al Segretario-Direttore le disposizioni di cui all'art. 18, in quanto compatibili.
4. Non può ricoprire l'incarico di Segretario-Direttore chi abbia fatto parte del Consiglio di Amministrazione qualora non sia cessato dall'incarico almeno due anni prima della nomina.

Art. 22
Competenze del Segretario Direttore

1. Il Segretario-Direttore è l'organo cui compete la sovrintendenza sull'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
2. Il Segretario Direttore svolge tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.
3. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Segretario-Direttore, con facoltà salve le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie per ogni tipo o grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse del Consorzio.
4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a. esercita le attribuzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;
 - b. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - c. ha la direzione e la sovrintendenza sui funzionari e sul personale del Consorzio;
 - d. adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficacia dell'apparato dell'Ente;
 - e. irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;
 - f. presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i relativi contratti;
 - g. adotta gli atti, di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;
 - h. ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
 - i. firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui, nei casi di assenza o impedimento dei responsabili dei servizi;
 - j. firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio o del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - k. esercita tutte le attribuzioni che non siano dalla legge, dai regolamenti o dal presente Statuto attribuite alla competenza dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Art. 23
Incompatibilità e responsabilità

1. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti Locali associati.

2. Il Segretario-Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli enti locali.

TITOLO IV PATRIMONIO - FINANZE - CONTABILITA' - APPALTI

Art. 24 Gestione economica e finanziaria

1. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale al Consorzio si applicano le disposizioni dettate per gli Enti Locali. In particolare il Consorzio adotta la contabilità finanziaria e la contabilità economica, nei termini e per i fini previsti dal decreto legislativo n. 267/2000.
2. La gestione contabile del Consorzio si uniforma al principio del pareggio del bilancio tra entrate ed uscite.

Art. 25 Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, conferiti ad esso in dotazione dai Comuni e dai beni immobili e mobili comunque acquisiti dal Consorzio nell'esercizio della propria attività.
2. Al Consorzio possono essere attribuiti in amministrazione dai Comuni associati le immobilizzazioni ed i beni strumentali, comunque denominati, funzionali all'esercizio delle funzioni ad esso affidati. Di tali beni il Consorzio tiene l'inventario.

Art. 26 Fonti finanziarie

1. Al finanziamento del Consorzio possono provvedere gli Enti Locali associati mediante il versamento di appositi contributi deliberati annualmente dall'Assemblea prima dell'approvazione del bilancio di previsione
2. L'eventuale contributo annuale al bilancio del Consorzio a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate del Consorzio
3. Al finanziamento delle spese di investimento il Consorzio provvede mediante:
 - a. i fondi all'uopo accantonati;
 - b. l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - c. i contributi in conto capitale dei Comuni, della Regione, dello Stato e di altri Enti pubblici;
 - d. prestiti, anche obbligazionari.

Art. 27 Destinazione dell'avanzo finanziario

1. In presenza di un avanzo finanziario determinato in sede di approvazione del rendiconto della gestione, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione, provvederà a destinarlo secondo le finalità previste dal D. Lgs 267/2000, nonché per la riduzione dell'eventuale contributo richiesto ai Comuni associati per l'esercizio successivo.

Art. 28 Rapporti finanziari con gli enti associati

1. Qualora un Ente associato non eroghi nei tempi stabiliti quanto attribuito a suo carico, il

Consorzio applica interessi moratori secondo le modalità stabilite nella Convenzione di costituzione.

2. Il Consorzio, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrate ed uscite, potrà chiedere ai Comuni associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio.

Art. 29

Appalti e forniture

1. Il Consorzio osserva in materia di procedure per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi le disposizioni di legge, ivi comprese quelle di attuazione delle direttive CEE, applicabili agli enti pubblici.

2. Spetta al Segretario-Direttore la presidenza delle commissioni di gara. Le commissioni di gara devono essere composte da esperti, interni o esterni all'azienda, con esclusione, in ogni caso dei membri dell'Assemblea consorziale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti. La nomina dei componenti le commissioni è fatta dal Segretario-Direttore.

TITOLO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Art.30

Revoca

1. Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti possono essere revocati dall'Assemblea consorziale, con deliberazione motivata e con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione.

2. Alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli componenti revocati, l'Assemblea provvede entro il termine di un mese. Nell'intervallo, le attribuzioni del Consiglio sono esercitate dall'Assemblea.

Art. 31

Decadenza

1. Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dall'incarico.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

Art. 32

Raccordo con gli enti

1. Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette a cura del Segretario agli Enti associati copia di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea secondo i tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze. Le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art.33

Interventi degli amministratori

1. I componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, nonché i consiglieri comunali degli Enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Art 34
Collegio dei revisori dei Conti

1. L'Assemblea consorziale elegge, un Collegio di Revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
 - a. uno tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
 - b. uno tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti;
 - c. uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio.
5. Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto, collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente all'Assemblea.
8. I revisori, se invitati, sono tenuti ad assistere alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI
TRASPARENZA, INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE

Art. 35
Trasparenza

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici e ostensibili ai cittadini.
2. Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, con la tenuta di elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
3. Il Consorzio assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, anche utilizzando i mezzi di comunicazione di massa. Rende pubblica, con le modalità stabilite dal regolamento, la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di incarichi direttivi del Consorzio.

Art. 36
Albo delle Pubblicazioni

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo Statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione vengono resi noti con l'affissione in apposito albo delle pubblicazioni posto nella sede dell'Ente. Dei medesimi atti può essere disposta, in casi particolari, l'affissione all'albo pretorio dei Comuni associati
2. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 37
Accesso e partecipazione

1. I cittadini e tutti coloro che rappresentino interessi diffusi, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente Statuto.
2. Il Consorzio, anche con provvedimenti di carattere regolamentare, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. I provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
4. Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti dei singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di intervenire nel procedimento.
5. Il Consorzio individua il Funzionario responsabile, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi. Nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
6. Il Consorzio può concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti.

Art. 38
Azione popolare

1. Ciascun cittadino iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni consorziati ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando il Consorzio non si attivi per tutelare un interesse dell'Ente.
2. Avuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, il Consiglio di Amministrazione verifica se sussistano le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente.

Art. 39
Partecipazione degli utenti

1. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento dei servizi sul territorio.
2. A tal fine il Consorzio è impegnato a:
 - a. assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta, anche in forma scritta;
 - b. promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - c. curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici;
 - d. predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e modalità di fruizione dei servizi.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40
Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.

2. La convenzione e lo Statuto le loro modificazioni ed integrazioni sono approvate dai Consigli comunali a maggioranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore il primo giorno successivo alla stipula della convenzione o degli atti integrativi da parte degli enti aderenti.
3. La potestà regolamentare viene esercitata dall'Assemblea nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
4. I regolamenti sono pubblicati subito dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione che li approva ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la deliberazione ed i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.

Art. 41
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del Titolo V del presente statuto entreranno in vigore dalla data di costituzione del Consorzio.
2. Entro 120 giorni dalla data di costituzione del Consorzio dovranno essere adottati tutti quegli atti obbligatori per legge, nascenti dall'applicazione delle norme dello Statuto.
3. La convenzione consortile si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.